DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 14/2004

del 6 febbraio 2004

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE.

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 161/2003 del 7 novembre 2003 (1).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/115/CE della Commissione, del 24 novembre 1999, relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002, recante modifica della decisione 2000/115/CE della Commissione relativa alle definizioni delle caratteristiche, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole (3),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 23 [regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo è inserito il punto seguente:

- «23a. 32000 D 0115: decisione 2000/115/CE della Commissione, del 24 novembre 1999, relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole (GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1), modificata da:
 - 32002 R 1444: regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002 (GU L 216 del 12.8.2002, pag. 1).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della decisione s'intendono adattate come in appresso:

- a) Il punto G/05 I d) dell'allegato I non si applica alla Norvegia.
- b) Al punto H/03 II dell'allegato I è aggiunto il comma seguente:
 - "4. Superfici improduttive sia boscate che coperte da arbusti forestali."
- c) Al punto H/02 II dell'allegato I è aggiunto il comma seguente:

"Inoltre, per la Norvegia viene escluso quanto segue:

- Superfici improduttive sia boscate che coperte da arbusti forestali."
- d) L'ultima frase del punto J/15 II dell'allegato I non si applica alla Norvegia.
- e) Viene aggiunto quanto segue all'elenco in II (3) sotto "Manodopera agricola dell'azienda" al punto L (Manodopera agricola dell'azienda) nell'allegato I:

"Islanda: 16 anni

Liechtenstein: 16 anni Norvegia: 16 anni"»

⁽¹⁾ GU L 41 del 12.2.2004, pag. 60.

⁽²⁾ GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 216 del 12.8.2002, pag. 1.

IT

Articolo 2

I testi della decisione 2000/115/CE e del regolamento (CE) n. 1444/2002 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 7 febbraio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2004.

Per il Comitato misto SEE Il Presidente P. WESTERLUND

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.